

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4196 del 27/10/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA FALEGNAMERIA DOTTI GUIDO CORRADO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA IN GENERE, PRODUZIONE SERRAMENTI, MOBILI, IMBALLAGGI, STRUTTURE E MANUFATTI IN LEGNO DI QUALSIASI SPECIE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), FRAZ. TUNA, VIA STRADA TREBBIA N. 11.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4297 del 27/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA FALEGNAMERIA DOTTI GUIDO CORRADO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA IN GENERE, PRODUZIONE SERRAMENTI, MOBILI, IMBALLAGGI, STRUTTURE E MANUFATTI IN LEGNO DI QUALSIASI SPECIE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), FRAZ. TUNA, VIA STRADA TREBBIA N. 11.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** l'istanza della Ditta FALEGNAMERIA DOTTI GUIDO CORRADO S.R.L., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Gazzola con nota PEC del 28.07.2016 (Prot. Arpaie n. 8105) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di " falegnameria in genere, produzione serramenti, mobili, imballaggi, strutture e manufatti in legno di qualsiasi specie" svolta nello stabilimento in oggetto;

**PRESO ATTO** che:

- la Ditta in parola è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 18.01.2006 rispetto alla quale la Ditta ha dichiarato che *"...il ciclo lavorativo della Ditta rimane invariato rispetto alla situazione autorizzata..."*;
- per quanto attiene l'impatto acustico la Ditta stessa ha dichiarato che *"non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata ..."*

**RICORDATO** che:

- lo stabilimento era stato autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera con DD n. 90 del 18.1.2006 della Provincia di Piacenza;
- nell'istanza presentata per l'ottenimento dell'atto di cui al precedente punto era stato indicato un consumo annuo di prodotti vernicianti a base acquosa pari a 2200 kg/anno, consumo confermato nell'istanza di AUA;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del Servizio Territoriale di Arpaie, nodo di Piacenza, del 08.09.2016 (prot. 9587), con cui la suddetta Agenzia ha trasmesso parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- parere igienico sanitario pervenuto il 12.10.2016 (prot. Arpaie n. 11135), con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato le proprie osservazioni e prescrizioni, facendo presente tra l'altro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
- nota del Comune di Gazzola pervenuto il 17.10.2016 (prot. Arpaie n. 11302), con cui il medesimo ha comunicato *"...per quanto di competenza esprime parere urbanistico favorevole..."*;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;

- la L. 26.10.1995 n. 447 " *Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.,

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta FALEGNAMERIA DOTTI GUIDO CORRADO S.R.L. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Gazzola, fraz. Tuna, via Strada Trebbia n° 11;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **FALEGNAMERIA DOTTI GUIDO CORRADO S.R.L.** (C.FISC. 01326820337) - avente sede legale in Comune di Piacenza, via San Siro, 74 - per l'attività di " *falegnameria in genere, produzione serramenti, mobili, imballaggi, strutture e manufatti in legno di qualsiasi specie*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gazzola, fraz. Tuna, via Strada Trebbia n° 11. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 ESSICAZIONE**

Durata massima giornaliera	5	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7,8	m

#### **EMISSIONE N. E2 ESSICAZIONE**

Durata massima giornaliera	5	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7,8	m

#### **EMISSIONE N. E3 CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA**

Durata massima giornaliera	5	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7,8	m

**EMISSIONE N. E4 CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA**

Durata massima giornaliera	5	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7,8	m

**EMISSIONE N. E6 CABINA DI VERNICIATURA A VELO D'ACQUA (in alternativa ad E3 ed E4)**

Durata massima giornaliera	5	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7,8	m

**EMISSIONE N. E7 LEVIGATURA SERRAMENTI**

Portata massima	6000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	5	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10	mg/ Nm <sup>3</sup>

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
  - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV (espressi come Ctot)**;
- c) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) le attività di verniciatura, impregnazione ed essiccazione dovranno essere svolte nelle apposite cabine, dotate di idoneo sistema di filtrazione del materiale particellare in grado di garantire il rispetto di un limite di tale inquinante pari a 3 mg/Nm<sup>3</sup>. Durante le fasi di verniciatura, impregnazione ed essiccazione deve essere rispettato un limite per i COV (espressi come Ctot) pari a 50 mg/Nm<sup>3</sup>. Fermo restando il rispetto di tali limiti il gestore può non effettuare autocontrolli periodici ai camini di emissione interessati (E1, E2, E3, E4 ed E6) dopo aver adempiuto quanto disposto al successivo punto k);
- f) per l'attività di verniciatura ed impregnazione possono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base acquosa con un contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% (nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15%);
- g) non deve essere superato un consumo massimo annuo di prodotti vernicianti ed impregnanti pari a 2200 kg/anno;
- h) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti ed impregnanti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza almeno settimanale su apposito registro, con pagine bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo;
- i) i controlli da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E7, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- j) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- k) **entro tre mesi dal rilascio dell'AUA** dovrà, comunque, essere effettuato almeno un autocontrollo a ciascuna emissione E1, E2, E3, E4 ed E6 (qualora il relativo impianto fosse utilizzato) finalizzati alla determinazione della portata, dei COV (espressi come Ctot) e del materiale particolato (quest'ultimo inquinante per le sole emissioni E3, E4 ed E6); i risultati di tali controlli devono essere inviati ad Arpae nodo di Piacenza entro 30 giorni dalla loro effettuazione;
3. **di fare salvo** che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**